

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 16 luglio 2026, n. 594

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici con particolare riferimento alle aree marine e costiere.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici con particolare riferimento alle aree marine e costiere.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione energetica e ciclo dei rifiuti" all'ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la parte III del suddetto decreto concernente la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 recante Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, in particolare l'articolo 105 concernente le funzioni della Regione in materia di inquinamento delle acque;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 23 novembre 2018, di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) ai sensi del D.lgs. n.152/2006;

VISTO il Regio Decreto 20 luglio 1865, n. 2438, ai sensi del quale è stato istituito il Corpo delle Capitanerie di Porto;

CONSIDERATO che con l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 è stato costituito il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 368 del 13 dicembre 2013, recante la "Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di porto";

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 le Capitanerie di Porto dipendono funzionalmente dal MASE ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero;

PRESO ATTO che spetta al Corpo delle Capitanerie di Porto l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo secondo le disposizioni del Codice della navigazione, ivi incluse le funzioni di controllo del traffico marittimo per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale;

CONSIDERATO che la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ha previsto, all'articolo 23 l'affidamento al Corpo delle Capitanerie di Porto della sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e delle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative;

VISTA la Legge regionale n. 45 del 6 ottobre 1998 con la quale è stata istituita ARPA Lazio per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 1 del D.L. 496/1993, convertito con modificazioni dalla L. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli o

associati, alle Comunità montane e alle Aziende USL;

CONSIDERATO che l'ambiente marino offre opportunità di sviluppo socioeconomico per i settori dell'economia blu (COM/2021/240), assicurando importanti servizi ecosistemici e benessere per le comunità costiere e costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la vitalità del mare, attraverso azioni di gestione e di monitoraggio per l'adempimento delle normative europee, quali la Direttiva Quadro n. 2008/56/CE sulla Strategia per l'Ambiente Marino la cui implementazione può essere resa più efficace ed efficiente mediante una accresciuta condivisione di strati informativi ed esperienza;

RITENUTO inoltre che la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

CONSIDERATO che le Direzioni marittime sono articolazioni territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto e, in particolare, la Direzione Marittima del Lazio, in ragione della dislocazione territoriale dei suoi 17 Uffici marittimi periferici è in grado di fornire, per l'espletamento dei compiti istituzionali di ARPA, un supporto operativo, logistico, nonché flussi documentali e dati ambientali riferiti all'attività svolta in ambito marino costiero;

CONSIDERATO che ARPA Lazio svolge numerose attività e funzioni finalizzate al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle caratteristiche dell'ambiente marino e delle attività che in esso si svolgono, anche nell'ottica dell'uniformazione nazionale delle relative prestazioni tecniche;

PRESO ATTO che ARPA Lazio e le Capitanerie di Porto della Regione Lazio hanno già sottoscritto diversi accordi di collaborazione, che prevedono l'impiego dei mezzi navali e del personale della Guardia Costiera per l'assolvimento delle attività di prelievo nell'ambito della "Strategia Marina" - Programmi di monitoraggio del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino";

CONSIDERATO che la Regione riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento dei programmi e delle attività finalizzate alla tutela dell'ambiente marino costiero in virtù di quanto disposto all'articolo 105 della legge regionale n. 14/1999 con particolare riguardo a:

- iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione volte alla diffusione della cultura della tutela ambientale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e alle comunità locali;
- attività di studio, ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali, con specifico riferimento alle interazioni tra ecosistemi terrestri, fluviali e marini e all'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile;
- organizzazione di programmi di formazione nelle materie di interesse comune;

CONSIDERATO che vi sono molteplici settori e materie di comune interesse, in parte già oggetto di specifiche collaborazioni tra Arpa Lazio e la Direzione Marittima del Lazio, che riguardano, tra l'altro, l'effettuazione di sopralluoghi congiunti su scarichi autorizzati recapitanti su corpi idrici superficiali e su quelli abusivi recapitanti su corpi idrici superficiali, che oltre alle aree marine e costiere, sono presenti nei territori dell'entroterra con particolare riguardo agli impianti produttivi le cui attività possano determinare impatti ambientali significativi sull'ambiente;

RITENUTO auspicabile il perseguimento di ogni forma di collaborazione finalizzata alla definizione, sviluppo ed esecuzione di attività, metodologie, procedure e innovazioni finalizzate alla salvaguardia ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse marine e ai relativi controlli;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, in base al quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici con particolare riferimento alle aree marine e costiere;

RITENUTO altresì di stabilire che le attività del progetto includano, oltre agli interventi nelle aree marine e costiere, anche azioni di monitoraggio, controllo e ispezione nei territori dell'entroterra, con particolare riguardo alle aziende e agli impianti produttivi le cui attività possano determinare impatti ambientali significativi, allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici che, attraverso il loro naturale deflusso, possono compromettere la qualità delle acque marine e degli ecosistemi costieri;

RITENUTO, a tal fine, di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Sulla base delle premesse che si richiamano integralmente:

-di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici con particolare riferimento alle

aree marine e costiere;

-di stabilire che le attività del progetto includano, oltre agli interventi nelle aree marine e costiere, anche azioni di monitoraggio, controllo e ispezione nei territori dell'entroterra, con particolare riguardo alle aziende e agli impianti produttivi le cui attività possano determinare impatti ambientali significativi, allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici che, attraverso il loro naturale deflusso, possono compromettere la qualità delle acque marine e degli ecosistemi costieri;

-di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Direzione Marittima del Lazio ed ARPA Lazio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Protocollo d'intesa sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.

La Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" provvederà agli adempimenti di competenza in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Lazio, (d'ora innanzi denominata "Regione"), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 212–00145 Roma (RM), Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 80143490581 nella persona del Presidente o suo delegato, domiciliato per la carica in Via Cristoforo Colombo 212–00145 Roma (RM);

E

Direzione Marittima del Lazio con sede a Civitavecchia presso la Calata Cesare Laurenti n. 16, codice fiscale 83004630584, rappresentata dal suo Comandante *pro tempore*, Capitano di Vascello (CP), domiciliato per la carica in Calata Cesare Laurenti n. 16, Civitavecchia

E

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio (di seguito denominata "ARPA Lazio") con sede legale in Via Garibaldi 114 Cap. 02100 Rieti - C.F. 97172140580 – P.IVA 00915900575 rappresentata dal Direttore generale, domiciliato per la carica in Rieti, via Garibaldi, 114

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti"



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'art.9 relativo alla Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, recante “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, in particolare l'articolo 105 concernente le funzioni della Regione in materia di inquinamento delle acque;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, la parte III del suddetto decreto concernente la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 recante Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 23 novembre 2018, di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) ai sensi del D.lgs. n.152/2006;
- la Legge Regionale n. 45 del 6 ottobre 1998, con la quale è stata istituita ARPA Lazio per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale di cui all'articolo 1 del D.L. 496/1993, convertito con



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

modificazioni dalla L. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli o associati, alle Comunità montane e alle Aziende USL;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolar modo l'articolo 15, in base al quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 116/2008 spetta alla Regione, tra l'altro, l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- il Piano di Tutela delle Acque Regionale costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006;
- il comma 4 dell'art. 121 del D.lgs. 152/2006 prevede che il Piano deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica;
- l'articolo 16 del Piano stabilisce, tra l'altro, che ai sensi del Dlgs 116/2008, per le acque non idonee alla balneazione, le Autorità competenti mettono in atto misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, sulla base di programmi coordinati, nell'ottica di un complessivo miglioramento ambientale;
- ai sensi dell'articolo 135, comma 1, della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione;
- in base all'art. 2 della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45, ARPA Lazio svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

dell'ambiente, utili alla Regione, alle province, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle aziende USL;

- in base all'art. 3 comma 1, lettera a) punto 1 della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45, le attività svolte dall'ARPA Lazio consistono, in particolare, in attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, acquisizione di documentazioni ed altre forme, anche su segnalazione di altri enti ed istituzioni, cittadini singoli ed associati, con specifico riguardo alle condizioni ambientali, le fonti e le cause di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, i rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;
- in base all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45, ARPA Lazio svolge altresì attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette relativamente all'esercizio delle rispettive competenze istituzionali in materia ambientale, tra le quali anche il supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi ambientali di area vasta di competenza regionale e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza degli enti locali;
- ARPA Lazio è pertanto l'Ente attraverso il quale la Regione Lazio svolge attività istituzionali nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale;
- le Agenzie per la protezione dell'ambiente, come previsto dall'articolo 7 della l. n. 132/2016, svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali nei territori di rispettiva competenza e possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10 della medesima legge, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA stessi;
- con Regio Decreto 20 luglio 1865, n. 2438 è stato istituito il Corpo delle Capitanerie di Porto;
- con l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 è stato costituito il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 le Capitanerie di Porto dipendono



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

funzionalmente dal MASE ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero;

- spetta al Corpo delle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo secondo le disposizioni del Codice della navigazione, ivi incluse le funzioni di controllo del traffico marittimo per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale;
- la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare ha previsto, all'articolo 23, l'affidamento al Corpo delle Capitanerie di Porto della sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e delle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ha esteso, completandole, le funzioni accertative ed operative della Guardia Costiera e, quindi, di "polizia ambientale", così come sancita negli art. 135, comma 2, e 195, comma 5 per le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché per gli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e la repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- il suddetto decreto legislativo ha altresì previsto ulteriori e specifiche funzioni quali l'accertamento, ai sensi dell'art. 296, comma 9, delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" ha attribuito al Corpo delle Capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 19, l'esercizio della sorveglianza nelle aree marine protette;
- il Corpo delle Capitanerie di porto nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale esercita in via prevalente attività di controllo relativa all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore in materia di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondali marini;
- il Decreto Ministeriale n. 368 del 13 dicembre 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante la "Direttiva per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale da parte del Corpo delle Capitanerie di porto", ha previsto la realizzazione di mirati programmi di potenziamento



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

per l'efficace e pieno perseguimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto, delle attività finalizzate al servizio di protezione dell'ambiente marino;

- il Decreto Ministeriale del 1 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'art. 1, stabilisce che il Reparto Ambientale Marino (R.A.M.) collabora sul territorio con l'ISPRA per tematiche di interesse che coinvolgono operativamente gli uffici marittimi periferici;
- il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il "Piano di rilancio strategia ambientale" del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – ed. dicembre 2017;
- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2019 n. 259 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito il 4°Ufficio del Reparto III del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con competenze in materia di controllo e monitoraggio pesca e ambiente;
- nell'ottica della razionalizzazione ed ottimizzazione delle reciproche risorse, la Direzione Marittima del Lazio, in ragione della dislocazione territoriale dei suoi 17 Uffici marittimi periferici è in grado di fornire, per l'espletamento dei compiti istituzionali di ARPA, un supporto operativo, logistico, nonché flussi documentali e dati ambientali riferiti all'attività svolta in ambito marino costiero;
- l'ARPA svolge numerose attività e funzioni finalizzate al monitoraggio, alla valutazione e al controllo delle caratteristiche dell'ambiente marino e delle attività che in esso si svolgono, anche nell'ottica dell'uniformazione nazionale delle relative prestazioni tecniche;
- l'ambiente marino e costiero costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità del mare, attraverso azioni di gestione e di monitoraggio per l'adempimento delle normative europee, quali la Direttiva Quadro n. 2008/56/CE sulla Strategia per l'Ambiente Marino la cui implementazione può essere resa più efficace ed efficiente mediante una accresciuta condivisione di strati informativi ed esperienza;
- l'ambiente marino offre opportunità di sviluppo socioeconomico per i settori dell'economia blu (COM/2021/240) e assicura importanti servizi ecosistemici e benessere per le comunità costiere;



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

CONSIDERATO CHE

- ARPA Lazio e le Capitanerie di Porto della Regione Lazio, ai fini dell'espletamento delle attività di prelievo previste dalle normative sopra richiamate hanno già sottoscritto diversi accordi di collaborazione, aventi in particolare ad oggetto l'impiego dei mezzi navali e del personale della Guardia Costiera per l'assolvimento delle attività di prelievo nell'ambito della "Strategia Marina" - Programmi di monitoraggio del D. Lgs n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino";
- la conservazione dell'ambiente richiede sinergie tra istituzioni e associazioni per tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;
- vi sono molteplici settori e materie di comune interesse in parte già oggetto di specifiche collaborazioni tra le Parti e che possono essere positivamente e ulteriormente inquadrare, sviluppate e formalizzate attraverso la stipula del presente protocollo;
- è auspicabile il perseguimento di ogni forma di collaborazione finalizzata allo sviluppo, implementazione ed esecuzione di attività, metodologie, procedure, conoscenze, prodotti e innovazioni finalizzate alla salvaguardia ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse marine e ai relativi controlli nonché ad ogni e qualsiasi altra attività che le Parti riterranno opportuno sviluppare in campo ambientale;

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROCOTOCOLO D'INTESA

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

Art. 2

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato a promuovere e rafforzare la collaborazione tra le Parti, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, delle competenze e delle responsabilità, al fine di perseguire obiettivi di interesse comune nel settore della tutela ambientale, con particolare riferimento alle aree marine, costiere e ai bacini idrografici ad esse connessi.
2. La cooperazione è orientata al miglioramento dei profili tecnici e della qualità scientifica delle attività svolte, nonché alla semplificazione e ottimizzazione degli aspetti operativi, mediante la valorizzazione delle sinergie istituzionali, l'integrazione delle competenze e l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
3. Le Parti convengono che le attività di comune accordo includano, oltre agli interventi nelle aree marine e costiere, anche azioni di monitoraggio, controllo e ispezione nei territori dell'entroterra, con particolare riguardo alle aziende e agli impianti produttivi le cui attività possano determinare impatti ambientali significativi. Tali attività saranno finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inquinamento dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici che, attraverso il loro naturale deflusso, possono compromettere la qualità delle acque marine e degli ecosistemi costieri.

In tale ambito, le Parti collaborano per:

- a) promuovere iniziative volte alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione e al contrasto delle violazioni della normativa ambientale, con particolare attenzione agli scarichi illeciti nei corpi idrici recapitanti in mare e alla verifica degli impianti di depurazione acque reflue civili e industriali;
- b) sviluppare e sostenere attività di studio, ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali, con specifico riferimento alle interazioni tra ecosistemi terrestri, fluviali e marini e all'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile;
- c) garantire l'attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque Regionale con particolare riferimento alla qualità delle acque interne e marino-costiere;
- d) realizzare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione volte alla diffusione della cultura della tutela ambientale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e alle comunità locali promuovendo la conoscenza e accrescendo la consapevolezza relativa alle problematiche



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

connesse alla tutela e all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla salvaguardia e conservazione degli ecosistemi terrestri, fluviali, marini e costieri e della biodiversità, nonché alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale;

- e) organizzare programmi di formazione congiunta e scambio di competenze tra il personale delle Parti nelle materie di interesse comune, anche con riferimento alle tecniche di controllo ambientale, monitoraggio e vigilanza;
- f) favorire forme di scambi informativi per quanto attiene i titoli autorizzativi rilasciati dalle Autorità Competenti attinenti alle attività che possano impattare sull'ambiente marino, anche attraverso i principali corsi d'acqua, ovvero sui traffici di rifiuti, fatta eccezione per i dati coperti da segreto d'Ufficio e/o istruttorio di cui agli artt. 326 C.P. e 329 C.P.P. nonché favorire il flusso di dati, informazioni e risultanze tecniche utili alla pianificazione, programmazione e attuazione delle misure regionali di tutela delle acque e dell'ambiente marino-costiero;
- g) favorire lo sviluppo di strumenti operativi condivisi per il monitoraggio della qualità ambientale e per la raccolta, analisi e gestione dei dati relativi agli impatti delle attività antropiche sui sistemi fluviali e marini.

4. In particolare, la Regione:

- a) svolge attività di coordinamento e indirizzo dei programmi e delle attività previste dal presente protocollo d'intesa inerenti le funzioni di cui all'articolo 105 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, con particolare riguardo agli ambiti di collaborazione di cui al comma 3, lettere b), d), e) e f) del presente articolo.

5. In particolare, ARPA Lazio:

- a) svolge sopralluoghi congiunti con il personale della Direzione Marittima del Lazio su scarichi autorizzati recapitanti su corpi idrici superficiali, anche ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- b) svolge sopralluoghi congiunti con il personale della Direzione Marittima del Lazio su scarichi abusivi recapitanti su corpi idrici superficiali, anche su segnalazione di quest'ultima, ai fini dell'accertamento tecnico delle relative violazioni;



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

- c) sviluppa strumenti operativi condivisi finalizzati al monitoraggio della qualità ambientale, nonché alla raccolta, analisi e gestione dei dati relativi agli impatti delle attività antropiche sui sistemi fluviali e marini, anche attraverso l'elaborazione di rapporti tecnici e cartografie tematiche;
- d) organizza programmi di formazione congiunta e scambio di competenze tra il personale delle due Amministrazioni, anche in materia di tecniche di campionamento e analisi di laboratorio;
- e) fornisce alla Direzione Marittima del Lazio il supporto tecnico-analitico necessario all'espletamento delle attività di accertamento, mediante l'esecuzione di campionamenti, misure e analisi di laboratorio sulle matrici ambientali interessate.

6. In particolare, la Direzione Marittima del Lazio:

- a) affianca Arpa Lazio nei sopralluoghi su scarichi autorizzati recapitanti su corpi idrici superficiali, anche ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- b) affianca Arpa Lazio nei sopralluoghi su scarichi abusivi recapitanti su corpi idrici superficiali, anche su segnalazione di quest'ultima, ai fini dell'accertamento tecnico delle relative violazioni;
- c) segnala ad ARPA Lazio gli scarichi abusivi e le situazioni di potenziale inquinamento rilevate nel corso della propria attività istituzionale, ai fini dell'effettuazione dei conseguenti accertamenti tecnico-analitici;
- d) mette a disposizione il personale e i mezzi navali e terrestri delle proprie articolazioni territoriali per l'effettuazione dei sopralluoghi congiunti con il personale di ARPA Lazio, secondo quanto previsto dal Programma Annuale delle Attività di cui all'art. 4;
- e) fornisce ad ARPA Lazio i flussi documentali e i dati ambientali in proprio possesso, riferiti all'attività svolta in ambito marino e costiero, utili alla pianificazione e programmazione delle attività di monitoraggio;
- f) partecipa ai programmi di formazione congiunta e allo scambio di competenze tra il personale delle due Amministrazioni, anche con riferimento alle tecniche di controllo ambientale, monitoraggio e vigilanza.



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

Art. 3

Rapporti istituzionali e operativi

1. Sul piano istituzionale, i rapporti di collaborazione reciproca saranno definiti tra il Direttore Marittimo del Lazio, il Direttore Generale di ARPA Lazio e il Direttore regionale competente in materia di Ambiente.
2. Sul piano operativo, gli ambiti di collaborazione saranno sviluppati secondo cronoprogrammi su base annuale concordati tra i titolari delle articolazioni territoriali della Direzione Marittima del Lazio aventi giurisdizione provinciale (Capitanerie di Porto di Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta), il Direttore del Dipartimento Pressioni sull'Ambiente di ARPA Lazio o altro soggetto delegato a livello provinciale e il dirigente regionale competente in materia di qualità dell'ambiente. Tali soggetti, in collaborazione con i referenti territoriali di cui al successivo art.4, comma 4 provvedono a definire il Programma Annuale delle Attività (PAA), per ciascun ambito provinciale di competenza. Le attività condotte in sinergia per far fronte ad emergenze di natura ambientale, esigenze di polizia giudiziaria ovvero operazioni di natura tecnica espressamente delegate dall'Autorità Giudiziaria, troveranno piena e costante attuazione a prescindere dalle statuizioni contenute nel presente Protocollo d'Intesa e potranno in ogni caso essere conteggiate per il conseguimento degli obiettivi delineati dal Programma Annuale delle Attività (PAA);
3. Al termine di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 redigono una relazione di sintesi a consuntivo delle attività espletate onde verificare eventuali scostamenti tra obiettivi programmati ed azioni poste in essere, onde rimodulare il Programma Annuale delle Attività dell'anno successivo. Tale relazione sarà resa disponibile alle Parti sottoposta ai direttori di cui al comma 1 per l'approvazione e la valorizzazione dei risultati raggiunti.

Art. 4

Programma Annuale delle Attività (PAA)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, redigono un Programma Annuale delle Attività che contempli, quale requisito minimo di operatività, l'esecuzione di almeno 1 (uno) sopralluogo a cadenza mensile, da espletarsi entro i confini giurisdizionali di ciascun Compartimento Marittimo. Nell'elaborazione di tale



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

calendario, le Parti avranno cura di alternare gli obiettivi d'intervento e i siti d'ispezione tra le diverse Sezioni Provinciali dell'ARPA di riferimento per ciascun Compartimento;

2. Il Programma dovrà contenere:
 - a) giorno del sopralluogo (prevedendo un giorno di recupero in caso di sopravvenuta impossibilità ad operare nella giornata concordata);
 - b) numero di persone impiegate;
 - c) Comune di riferimento relativo al target individuato;
3. Detto programma sarà sviluppato su base semestrale e potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni non programmate, secondo eventuali esigenze di carattere operativo prontamente rappresentate ovvero in occasione di “operazioni complesse” di carattere nazionale o regionale, organizzate dal Centro di Controllo Nazionale Ambientale ovvero dal Centro di Controllo Ambientale Marino Regionale;
4. Il referente di ciascun Compartimento Marittimo e delle Sezioni Provinciali di riferimento – che saranno appositamente individuati con un proprio sostituto per l'applicazione degli aspetti operativi di cui al presente protocollo di intesa – individueranno i target da sottoporre a controllo secondo una *risk analysis* effettuata tenendo in considerazione parametri quali ad es., tempo trascorso dall'ultimo controllo, eventuali pregresse criticità, numero di illeciti già riscontrati, eventuali segnalazioni e/o indicazioni circa potenziali irregolarità, ovvero ulteriori altri elementi che possano determinare priorità non programmate. Allo scopo di contenere per quanto possibile il flusso informativo, i target individuati saranno comunicati alle sole squadre operanti e saranno successivamente inseriti nella relazione annuale di cui al precedente articolo 3, comma 3;
5. Il Programma di cui sopra, una volta concordato, sarà sottoscritto dalle parti di cui all'articolo 3, comma 2, dai referenti di cui al precedente comma e trasmesso alla Dipartimento Pressioni sull'ambiente di Arpa Lazio, alla Direzione regionale competente in materia di ambiente ed al Centro di Controllo Ambientale Marino Regionale e varrà come esplicita “richiesta di intervento” del Comando Marittimo territoriale, che in caso di particolare esigenze non rientranti in tale programmazione ovvero in caso di ausilio tecnico per attività disposte e/o delegate dall'Autorità Giudiziaria potrà comunque avanzare specifica richiesta alla Sezione provinciale di riferimento.



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

Art. 5

Durata e oneri

1. Il presente protocollo d'Intesa ha la durata complessiva di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato a seguito di accordo scritto tra le parti da definirsi entro la data di scadenza per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni;
2. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari all'esecuzione del presente Protocollo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso connesse, nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli ulteriori provvedimenti normativi e delle Regole deontologiche adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e del segreto professionale in relazione alle informazioni, notizie e dati, anche personali, acquisiti o trattati nell'ambito delle attività svolte, operando nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e riservatezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Nell'ambito delle singole collaborazioni, progetti o protocolli operativi attuativi del presente atto, le Parti definiranno di volta in volta i rispettivi ruoli e qualificazioni ai fini del trattamento dei dati personali, nonché i relativi obblighi e responsabilità, conformemente alla normativa nazionale ed europea vigente.



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

Art. 7

Proprietà intellettuale, utilizzazione dei risultati, comunicazione, divulgazione e pubblicità

1. I risultati delle attività di collaborazione, nonché le relazioni intermedie, gli elaborati e ogni ulteriore documentazione prodotta o acquisita nell'ambito del presente Protocollo, sono di proprietà congiunta delle Parti, le quali potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali previo reciproco accordo.
2. In ogni elaborato, documento o prodotto comunque realizzato nell'ambito della collaborazione tra le Parti durante la vigenza del presente Protocollo, dovrà essere esplicitamente menzionata la collaborazione attivata tra le medesime. Resta fermo l'obbligo di riconoscere adeguatamente la paternità scientifica degli autori in caso di pubblicazioni o lavori a carattere scientifico.
3. La comunicazione e la divulgazione al pubblico, inclusa quella effettuata attraverso canali digitali e social media, delle attività o dei risultati derivanti dalla collaborazione di cui al presente Protocollo dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti. Le Parti si riservano la facoltà di dare pubblicità al presente Protocollo sui rispettivi siti istituzionali.
4. Con riferimento ai dati e ai prodotti della ricerca eventualmente raccolti o generati nell'ambito di attività scientifiche, intendendosi per tali anche i documenti in formato digitale diversi dalle pubblicazioni scientifiche, le Parti si impegnano ad applicare il principio del "più aperto possibile e chiuso quanto necessario", nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di tutela dei dati, della sicurezza e della riservatezza.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti promuovono il coordinamento delle attività al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In caso di utilizzo congiunto di attrezzature, ciascuna Parte resta responsabile della conformità delle attrezzature di propria proprietà alla normativa vigente in materia di sicurezza. Il personale dell'altra Parte



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

che ne faccia utilizzo è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai fini della tutela collettiva e individuale.

3. In particolare, il personale di entrambe le Parti, nello svolgimento di attività di laboratorio e/o in campo, è tenuto all'osservanza delle misure generali di sicurezza e prevenzione, ivi incluso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, la corretta manipolazione di preparati e sostanze pericolose, nonché l'uso sicuro della strumentazione scientifica

Art. 9

Codice etico e di comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici etici e di comportamento e si impegnano a osservarli e a farli osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo ricoperto e con le attività svolte, garantendo il rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti

Art. 10

Recesso

1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo di intesa mediante comunicazione scritta da trasmettersi con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
2. Il recesso dal presente accordo non produce effetti automatici sugli accordi attuativi e sulle intese operative in essere al momento della sua efficacia, i quali continueranno a produrre effetti secondo quanto ivi previsto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 11

Comunicazioni formali

1. Le comunicazioni formali relative al presente Protocollo di intesa dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:



Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Guardia Costiera e ARPA Lazio

- a. per ARPA Lazio – PEC: direzione.generale@arpalazio.legalmail.it, all'attenzione del Direttore generale;
- b. per la Direzione Marittima del Lazio – PEC: cp-civitavecchia@mit.gov.it, all'attenzione del Direttore Marittimo;
- c. per la Regione Lazio direzione.ambiente@pec.regione.lazio.it, all'attenzione del Direttore regionale.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

I RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE

(firmato digitalmente)

REGIONE LAZIO

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO

Direttore Marittimo Capitano di Vascello (CP)

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Direttore generale
